

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1955

(29^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LORENZI

INDICE

Disegno di legge:

« Concessione dei benefici previsti per le farmacie di "antico diritto" ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104 » (919) (Di iniziativa del senatore Bosio) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 293, 296, 297
PERRIER	296
SIBILLE, relatore	293
TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica	296
ZELIOLI LANZINI	296

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Alberti, Artiacco, Benedetti, Boccassi, Calauti, Criscuoli, Lorenzi, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Perrier, Prestisimone, Sibille, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

PERRIER, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore De Bosio: « Concessione dei benefici previsti per le farmacie di "antico diritto" ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104 » (919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore De Bosio: « Concessione dei benefici previsti per le farmacie di "antico diritto" ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SIBILLE, relatore. Onorevoli colleghi, i connazionali profughi dalle terre non più soggette alla sovranità italiana in conseguenza della sconfitta, a cui fu sottoposta la Nazione no-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)29^a SEDUTA (8 giugno 1955)

stra dalla faciloneria delittuosa del passato regime, hanno già ottenuto una serie di provvedimenti tesi a rimediare ai notevoli sacrifici incontrati, in più del resto della Nazione nostra, e primo fra tutti quello irrimediabile di dover abbandonare la terra, dei loro padri e del loro quotidiano lavoro, redenta dal sacrificio dei vincitori di Vittorio Veneto e dilapidata dalla facinorosa esaltazione nazionalistica del fascismo.

Particolari provvedimenti sono stati adottati per i titolari di farmacie al fine di rendere meno dolorosa la loro situazione, ma una evidente lacuna si è verificata nella stesura della legislazione precedente.

Le disposizioni degli articoli 375, 376, 379 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934 n. 1265 non sono state considerate nella loro reale efficacia, efficacia della quale *de facto* i titolari di farmacie di « antico diritto » sono stati privati dal 1943 al 1953 per la Venezia Giulia o dal 1946, si può dire, al 1956 per il territorio di Fiume.

Infatti solo dopo tanti anni dal loro forzato allontanamento dai territori occupati dagli invasori, confluiti sui sacri confini della Patria da ogni parte, è stata loro assegnata una farmacia od in forza di regolare concorso per il decreto legislativo 4 agosto 1947, n. 820, o della legge 8 aprile 1954, n. 104.

Gli avvenimenti del 1940-45 sono venuti a cadere nel momento cruciale della maturazione del trentennio concesso dalla legge 1923 esteso appunto alle terre redente nel 1923 per la Venezia Giulia e nel 1926 per il territorio di Fiume, costringendo i titolari di farmacie di « antico diritto » ad abbandonare i loro esercizi e quindi i loro diritti oltre 10 anni prima della scadenza dei termini loro concessi.

La stessa scadenza del privilegio concesso dalla legge del 22 maggio 1913, n. 468, e scadente nel territorio nazionale nel 1943, in piena invasione del territorio nazionale dalle opposte forze armate, venne prorogata di tre anni e precisamente sino al 1946 in forza del decreto-legge 2 novembre 1944, n. 327, che prorogava ogni scadenza a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Poichè nei territori redenti le scadenze della legge del 1913 per le estensioni del 1923 e 1926 sarebbero venute a maturarsi rispettivamente

nel 1953 e nel 1956, appare incontestabile che i Giuliani ed i Fiumani hanno perso del trentennio concesso oltre 10 anni perchè in realtà, anche a guerra finita, la situazione giuliana e fiumana è rimasta fluida sino all'accordo provvisorio stipulato dal Governo Scelba.

La proroga di tre anni concessa alle farmacie del territorio nazionale sottolinea la equità del termine di proroga stabilito dal progetto di legge del collega De Bosio per questi nostri connazionali che hanno patito oltre che la più che decennale sospensione della loro attività professionale e commerciale, la perdita dei diritti di disporre del proprio patrimonio di lavoro e di capitale nei modi consentiti dalla legge del 1913 e il non compensabile dolore di dover lasciare la terra dei loro padri e cercare asilo lontano dal teatro del loro diuturno lavoro.

Ora in virtù della legge 8 aprile 1954, numero 104, essi possono finalmente aprire il loro esercizio per la assegnazione ottenuta, ma debbono affrontare oneri rilevanti di impianto per i costi attuali ben superiori alle loro modeste realizzazioni del momento in cui dovettero cedere le loro farmacie nelle terre abbandonate, oneri che essi, già in età, rischiano di trasmettere ai loro eredi senza in alcun modo riuscire a ristabilire un certo equilibrio economico per le loro famiglie col riavvio di una attività che essi hanno dovuto interrompere per sfuggire a sevizie e persecuzioni che hanno richiamato nella nostra civiltà tempi di lontana barbarie.

Non può quindi non essere considerata favorevolmente la proposta del senatore De Bosio tesa a rendere giustizia.

Unico ostacolo a tradurre la proposta De Bosio in legge operante dovrebbe essere la doverosa e naturale preoccupazione del Parlamento italiano di essere troppo spesso chiamato a legiferare a tutela di interessi di pochissimi e talora di un solo cittadino.

Troppe leggi e proposte di legge vengono avanzate sotto la parvenza di una resa di giustizia a diritti lesi mentre in realtà poi riflettono l'interesse di un solo o di pochi, il più delle volte ignoti persino al legislatore, e molte volte, purtroppo tardi si viene a conoscere che hanno leso il diritto di molti creando un privilegio.

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)29^a SEDUTA (8 giugno 1955)

Nel caso in esame ad ogni modo, pur dovendo questa 11^a Commissione del Senato della Repubblica far sua la giusta preoccupazione di evitare, d'ora innanzi, di legiferare nei pochi a danno dei molti, che talora vengono colpiti anche da una semplice ed apparentemente ingenua proposta di modifica nella dizione di un articolo di legge, si ritiene doveroso superare questo giusto scrupolo a favore dei pochi connazionali che hanno dovuto lasciare la Venezia Giulia tanto più che si ha la certezza di non creare danni ad altri ma solo di rendere giustizia.

Il provvedimento è pure logico completamento delle leggi precedenti atto a superare le incertezze sorte nella loro applicazione perchè non può non essere riconosciuta da tutti la totale impossibilità per questi cittadini di esercitare per un ampio decennio il loro legittimo diritto di fronte alle spoliazioni, alle persecuzioni ai bombardamenti ed alla occupazione di forze avverse.

Ben dice il presentatore senatore De Bosio che il disconoscimento di un tale diritto ai profughi giuliani e fiumani, brigaschi o tendaschi costituirebbe un trattamento diverso non solo di fronte al mondo dei farmacisti in genere, ma anche rispetto ai riconoscimenti dati ad altre categorie quale quella dei congiunti dei farmacisti caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545.

Ad evitare incertezze interpretative si propone la riduzione del provvedimento ad un articolo unico al quale si dovrebbero apportare due emendamenti intesi il primo a rendere giustizia a tutti i profughi, nessuno escluso, come sarà più avanti specificato ed il secondo a precisare che tutti i diritti di cui alla legge 1913, anche quello oggi trasferito nell'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie, si intendono trasmessi a quei cittadini profughi che saranno riconosciuti in diritto di ottenere quanto loro concesso dal disegno di legge, che siete chiamati ad approvare, per la durata del decennio di proroga a godere cioè di tutti i benefici concessi dalle disposizioni di legge previste dal testo unico delle leggi sanitarie.

A questo punto, come sopra detto, al fine di rendere completa giustizia, si deve far rilevare che in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, alcuni profughi più solerti non sono stati ad attendere dalla giustizia del legislatore un pane ed hanno provveduto ad affrontare regolare concorso per avere una farmacia come nel surriferito decreto legislativo disposto.

Secondo la proroga di legge qualora fra questi ultimi vi fosse qualche titolare di farmacia di « antico diritto » questi non avrebbe riconosciuti per la farmacia ottenuta in forza del decreto legislativo 1947, n. 820, i diritti che invece vengono riconosciuti a quelli che la farmacia hanno avuto, con maggiore attesa è vero, ma con minore sacrificio, in forza della legge 8 aprile 1954, n. 104.

Si determinerebbe, in tal modo, una evidente ingiustizia a danno di quelli che hanno usato del decreto legislativo 1947, n. 820, ed è perciò evidente che si deve riconoscere lo stesso diritto anche a loro perchè verso di essi è pure debitrice di giustizia la comunità italiana.

Solo così si può dire di avere ripristinato uno stato giuridico preesistente ed annientato da eventi bellici, costituenti evidente stato di forza maggiore, a favore di concittadini che nel comune sacrificio hanno in più dovuto fare il sacrificio di abbandonare col territorio della Patria anche i loro morti in mani straniere.

Per tale riconoscimento è necessario quindi apportare un secondo emendamento all'unico articolo nel quale si propone di formulare la legge, tale da ammettere al riconoscimento degli stessi diritti anche i vincitori del concorso di cui al decreto legislativo 1947, n. 820, già titolari di farmacia di « antico diritto » e profughi da territori rimasti in mani straniere in conseguenza della guerra perduta dal fascismo.

Proporrei di emendare il primo articolo nel senso di aggiungere dopo le parole: « n. 104 » le altre: « e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, e già titolari di farmacie di diritto reale ».

Proporrei inoltre un altro emendamento aggiuntivo che stabilisse che, scaduto il decen-

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)29^a SEDUTA (8 giugno 1955)

noi, essi potranno godere del beneficio previsto dall'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie.

Questo emendamento, che potrebbe essere considerato pleonastico, sarebbe così formulato: « e, scaduto il decennio, essi potranno godere del beneficio previsto dall'articolo 369 dello stesso testo unico ».

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Pare a me che il secondo emendamento aggiuntivo conceda ai beneficiari del disegno di legge un diritto che in realtà loro non spetterebbe, tanto è vero che anche per rimmetterli in termini si ritiene necessario questo disegno di legge. L'approvazione dell'emendamento significherebbe andare oltre il pensiero dello stesso proponente.

PERRIER. Non vedo perchè, dato che costoro verranno ripristinati nei loro diritti, non debbano godere anche del beneficio previsto dall'articolo 369.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

I titolari di farmacia, assegnata in applicazione della legge 8 aprile 1954, n. 104, potranno godere per un decennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di tutte le disposizioni previste dagli articoli 375, 376, 379 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'onorevole relatore propone un emendamento inteso ad aggiungere dopo le parole: « n. 104 », le altre: « e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 agosto 1947, n. 820, e già titolari di farmacie di diritto reale ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

L'onorevole relatore propone il seguente emendamento: « dopo le parole: « n. 1265 », aggiungere le altre: « Durante il decennio essi potranno godere dei benefici previsti dall'articolo 369 del testo unico delle leggi sanitarie ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante in seguito agli emendamenti approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Gli stessi titolari di farmacia potranno esercitare il diritto di vendere la farmacia durante il termine di dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge, esclusivamente a favore di farmacisti iscritti nell'albo professionale e con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 369 e 379 del succitato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

SIBILLE, *relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 di cui il relatore propone la soppressione.

(Non è approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ZELIOLI LANZINI. Sono contrario all'articolo 3 del disegno di legge. La Costituzione prescrive che le leggi entrino in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)29^a SEDUTA (8 giugno 1955)

Gazzetta Ufficiale. A questa norma si deve derogare solo in casi eccezionali.

Propongo formalmente la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 di cui è stata proposta la soppressione dal senatore Zelioli Lanzini.

(Non è approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, che, in seguito alle modificazioni introdotte, risulta ora formulato da un solo articolo.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.